

COMUNE di TURI

(Città Metropolitana di Bari)



Allegato alla deliberazione di C.C. n.10 del 29-04-2016

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

Regolamento per la disciplina del TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.23
del 09-09-2014, esecutiva, così come modificato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 29-04-2016,
esecutiva

Indice

Art. 1 – Oggetto, presupposto e finalità.....	
Art. 2 – Soggetti passivi.....	
Art. 3 – Immobili soggetti al tributo	
Art. 4 – Periodi di applicazione del tributo	
Art. 5 – Determinazione della base imponibile.....	
Art. 6 – Aliquote del tributo	
Art. 7 - Agevolazioni.....	
Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni.....	
Art. 9 – Servizi indivisibili e relativi costi	
Art. 10 – Dichiarazione	
Art. 11 – Versamenti, rimborsi, compensazione, dilazione di pagamento, riscossione coattiva del tributo e limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali	
Art. 12 – Attività di controllo	
Art. 13 - Criteri generali per la graduazione della sanzione	
Art. 14 - Contenzioso ed accertamento con adesione	
Art. 15 - Disposizioni transitorie.....	
Art. 16 – Norme di rinvio e Clausola di adeguamento	
Art. 17 – Entrata in vigore.....	

Art. 1 – Oggetto, presupposto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili, di seguito TASI, di cui ai commi 639 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di aree edificabili e di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 14, lett. a) e b), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 1, commi 639 e 669, della legge 27/12/2013, n. 147, il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 14, lett. a) e b), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 1, commi 639 e 669, della legge 27/12/2013, n. 147, la TASI non è dovuta per le unità immobiliari destinate dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la TASI non si applica alle pertinenze dell'abitazione principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, sono assimilate all'abitazione principale le altre ipotesi di equiparazione stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214.
4. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, per come individuati dal successivo art. 9 del presente regolamento.

Art. 2 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli, nonché definiti ai sensi del successivo art. 3; in caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 14, lett. a) e b), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 1, commi 639 e 669, della legge 27/12/2013, n. 147, la TASI non è dovuta per le unità immobiliari destinate dal possessore nonché dall'utilizzatore

e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la TASI non si applica alle pertinenze dell'abitazione principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, sono assimilate all'abitazione principale le altre ipotesi di equiparazione stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 14, lett. d), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 1, comma 681, della legge 27/12/2013, n. 147, nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'annualità di riferimento; la stessa disciplina vale, nei limiti di legge, per le pertinenze dell'abitazione principale.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura fissata dalla deliberazione di approvazione delle aliquote, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 14, lett. a) e b), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 1, commi 639 e 669, della legge 27/12/2013, n. 147, l'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, non è dovuta per l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, sono assimilate all'abitazione principale le altre ipotesi di equiparazione stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 14, lett. d), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 1, comma 681, della legge 27/12/2013, n. 147, nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'annualità di riferimento; la stessa disciplina vale, nei limiti di legge, per le pertinenze dell'abitazione principale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

Resta comunque ferma, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 14, lett. a) e b), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 1, commi 639 e 669, della legge 27/12/2013, n. 147, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, dall'art. 2, comma 1, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 2, secondo, terzo, quarto periodo, del

presente regolamento, l'esclusione dalla TASI sia per il possessore sia per l'occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale e a pertinenza della stessa, nei limiti di legge.

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di quest'ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 3 – Immobili soggetti al tributo

1. Ai fini della TASI:
 - a. per "*abitazione principale*" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b. per "*pertinenze dell'abitazione principale*" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini, locali di deposito, cantine), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c. per "*fabbricato*" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "*area fabbricabile*" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
2. Sono assimilati per legge all'abitazione principale:
 - a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, non concesso in locazione o in comodato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- e. a partire dall'anno 2015, una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato.
- 3. Sono assimilate all'abitazione principale per regolamento, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato.
 - 4. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 14, lett. a) e b), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 1, commi 639 e 669, della legge 27/12/2013, n. 147, non sono soggette a TASI le unità immobiliari destinate dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.
 - 5. A decorrere dal 1° gennaio 2016, non sono soggette a TASI le pertinenze dell'abitazione principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 - 6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, sono assimilate all'abitazione principale e, quindi, non sono soggette a TASI le altre ipotesi di equiparazione stabilite dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 ed individuate ai commi 2 e 3 del presente articolo.
 - 7. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge n. 208/2015, di modifica dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, non sono soggette a TASI anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
 - 8. Le assimilazioni di cui ai precedenti commi 2-3-6-7 non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

Art. 4 – Periodi di applicazione del tributo

- 1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Art. 5 – Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, l'inagibilità o l'inabitabilità e lo stato di effettivo non utilizzo di fatto deve essere oggetto di dichiarazione da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. A tali dichiarazioni deve essere allegata idonea documentazione comprovante la condizione di inagibilità o inabitabilità e l'effettivo non utilizzo di fatto. Il Comune, anche con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico a ciò preposto e, ove occorra, con perizia a carico del contribuente, si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità della dichiarazione presentata e, in caso di dichiarazione infedele o di dichiarazione sostitutiva mendace, emetterà apposito avviso di accertamento con aggravio di sanzioni ed interessi, addebito del costo dell'eventuale perizia e segnalazione ai fini penali per la dichiarazione sostitutiva mendace. Ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati con un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b), del DPR 6/06/2001 n. 380 e s.m.i..
3. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. b), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 13, comma 3, del D.L. 06/12/2011, n. 201, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - ✓ il contratto di comodato sia registrato;
 - ✓ il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
4. Il beneficio di cui al precedente comma 3 spetta anche nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile ad uso abitativo unitamente alla pertinenza dovendosi, a quest'ultima, applicare lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Il beneficio di cui ai precedenti commi 3 e 4 spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie

A/1-A/8 e A/9.

6. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti di cui ai precedenti commi 3-4-5 con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n.23.

Art. 6 – Aliquote del tributo

1. L'aliquota di base del tributo è dell' 1 (uno) per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 (uno) per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
8. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione ed esentate ai fini IMU ai sensi dell'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013 nonché quelle parificate in forza di norme regolamentari, trova applicazione la stessa aliquota e benefici fiscali determinati in materia di TASI per le abitazioni principali, sempre che le stesse non siano locate. Il predetto comma è abrogato dal 1° gennaio 2016.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 14, lett. c), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 1, comma 678, della legge 27/12/2013, n. 147, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni

dalla legge n. 214/2011 e s.m.i., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013 e s.m.i..

10. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 14, lett. c), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 1, comma 678, della legge 27/12/2013, n. 147, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintato che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 14, lett. e), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 1, comma 688, della legge 27/12/2013, n. 147, la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni del tributo, nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 28/09/1998, n. 360; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è altresì tenuto ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Art. 7 – Agevolazioni

1. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del possessore ed alle unità immobiliari ad esse equiparate. Il predetto comma è abrogato dal 1° gennaio 2016.
2. Dal 1° gennaio 2015, sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TASI è dovuta in misura ridotta dei due terzi.

Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il tributo è ridotto del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, di cui al precedente art. 5, comma 2.
2. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, così come modificata dalla legge di conversione 02/05/2014, n. 68, ovvero:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,

ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi;
- le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, ovvero:
 - ✓ i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - ✓ i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 601 e s.m.i.;
 - ✓ i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - ✓ e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27/05/1929, n. 810;
 - ✓ i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - ✓ gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; ai fini dell'applicazione del presente periodo resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i..

3. L'esenzione di cui al comma precedente spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte .
4. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 1, comma 678, della legge 27/12/2013, n. 147, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

Art. 9 – Servizi indivisibili e relativi costi

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, per come individuati ed indicati nella deliberazione annuale di fissazione delle aliquote.
2. Il costo dei servizi è determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le voci di costo.
3. Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della

contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

4. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

Art. 10 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'art. 2 del presente regolamento sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
4. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
5. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune.
6. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.

Art. 11 – Versamenti, rimborsi, compensazione, dilazione di pagamento, riscossione coattiva del tributo e limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali

Versamenti

1. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto

passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 2.

Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo dovuto complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle eventuali detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e s.m.i., alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente, provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241.
3. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013.

Rimborsi e compensazione

4. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
5. La richiesta di rimborso deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
 - b) la somma richiesta a rimborso;
 - c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - e) la firma per sottoscrizione.
6. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 6, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.
7. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
8. Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al precedente comma 8 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

9. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale deliberato di anno in anno in sede di approvazione di bilancio. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
10. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12.
11. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. Nelle somme portate in compensazione non sono computati gli interessi. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
12. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:
 - a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione
 - c) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
 - d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con cui sono state richieste.
13. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - a) tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo o forma equivalente;
 - b) tributi riscossi mediante concessionari della riscossione;
 - c) intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - d) somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.

Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

14. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, di ordine economico e/o sociale, debitamente comprovata, la dilazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, con le seguenti modalità:
 - a) per importi fino a € 500,00, massimo dieci rate mensili, di importo minimo di € 50,00 per singola rata;
 - b) per importi fino ad € 5.000,00, massimo ventiquattro rate mensili, di importo minimo di € 100,00 per singola rata;
 - c) per importi superiori ad € 5.000,00, massimo trentasei rate mensili, di importo minimo di € 500,00 per singola rata.
15. All'importo da rateizzare, saranno applicati gli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.
16. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento dell'avviso di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla

sussistenza della temporanea difficoltà. Il rilascio dell'autorizzazione è, comunque, subordinato al pagamento della prima rata dello stesso.

17. In caso di mancato pagamento di tre rate:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo restante non può più essere rateizzato.

18. Qualora il credito sia superiore a € 5.000,00, il beneficio della rateizzazione è concesso dietro prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993, per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.

19. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:

- a) qualora il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata ovvero dell'adesione all'accertamento;
- b) qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito;
- c) qualora il contribuente abbia verso il Comune debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
- d) qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.

20. Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare:

- le disposizioni di legge, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;
- l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.

Riscossione coattiva

21. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

22. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali

23. In presenza di crediti tributari vantati dal comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:

- a) spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
- b) consistenza della massa attiva;
- c) tempi per ottenere il pagamento;
- d) profili di rischio di una eventuale azione legale.

24. E' considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare, qualora:
- a) l'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo inferiore a € 500,00;
 - b) sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento.
25. L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito ed all'accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuati dal funzionario responsabile del tributo ovvero dal legale incaricato e sottoposti all'esame del legale rappresentante dell'ente. L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.

Art. 12 – Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 147/2013 e dalla legge n. 296/2006.
2. Con deliberazione di Giunta comunale è designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

9. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 6-7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 13 - Criteri generali per la graduazione della sanzione

1. A specificazione ed integrazione di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, il funzionario responsabile del tributo, nel determinare la sanzione, si attiene ai seguenti criteri di massima:
 - a) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di violazione portata a conoscenza spontaneamente dal contribuente oltre i termini utili per fruire della facoltà di ravvedimento e, comunque, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento;
 - b) graduazione della sanzione per infedele denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve e constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, ovvero per violazioni ripetute nel tempo;
 - c) graduazione della sanzione per omessa denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, la cui gravità è stabilita dal pregiudizio arrecato all'obbligazione tributaria dal mancato adempimento dell'obbligo imposto dalla legge, che è minore nei casi in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione di variazione, maggiore in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione originaria;
 - d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo per il mancato o infedele adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, in relazione al dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini.
2. Spetta in ogni caso al funzionario responsabile del tributo determinare la sanzione da irrogare per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso (condizioni esimenti o aggravanti legate alla personalità dell'autore, alle sue condizioni economico-sociali e ai suoi precedenti fiscali).
3. Nell'atto di irrogazione della sanzione il funzionario responsabile, oltre ad indicare i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate ed i criteri utilizzati, motiva anche eventuali deroghe ai criteri individuati al comma 1 che hanno condotto ad una diversa determinazione della sanzione.

Art. 14 – Contenzioso ed accertamento con adesione

1. In materia di contenzioso si applica il D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e s.m.i..
2. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila

euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

3. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997.

Art. 15 – Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2014, la scadenza del versamento in unica soluzione ovvero della rata di acconto TASI è fissata, per tutte le fattispecie imponibili, al 16 ottobre 2014, mentre il pagamento a saldo dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2014.

Art. 16 – Norme di rinvio e Clausola di adeguamento

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:
 - le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - l'art. 1, comma 3, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
 - il regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Sono comunque fatte salve le diverse successive decorrenze stabilite da norme di legge o da norme regolamentari modificative del presente regolamento approvate con le corrispondenti deliberazioni consiliari.